

SCHEMA LETTERA COMMERCIALE
(ex art. 18, comma 1 del d.lgs n. 36/2023)

Spett.le

Oggetto: Concessione triennale con opzione di proroga biennale del servizio di somministrazione di acqua, bevande calde e fredde, snack e altri generi alimentari, mediante l'installazione, la manutenzione e il rifornimento di n. 3 distributori automatici, di cui n. 1 erogatore di acqua naturale e frizzante microfiltrata (per borracce) collegati alla rete idrica, presso la sede del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sita in Roma, in Via Solferino n. 15. Stipula del contratto di appalto mediante scambio di lettere commerciali, ex art. 18, comma 1 del d.lgs n. 36/2023.

CIG:

Premesso che:

- con deliberazione del Comitato di Presidenza n., RR..... del , è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento della concessione triennale con opzione di proroga biennale del servizio di somministrazione di acqua, bevande calde e fredde, snack e altri generi alimentari, mediante l'installazione, la manutenzione e il rifornimento di n. 3 distributori automatici, di cui n. 1 erogatore di acqua naturale e frizzante microfiltrata (per borracce) collegati alla rete idrica, presso la sede del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sita in Roma, in Via Solferino n. 15, ai sensi dell'art. 187, commi 1 e 2 del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
- gli atti della procedura di gara, alla quale hanno partecipato n. operatori economici, sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente;
- con deliberazione del Comitato di Presidenza n., RR..... del , è stata

- disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'operatore economico , con sede in , in via/piazza n. , c.f. , p.i. ;
- l'operatore economico ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, rilasciata da in data , avente numero , per un importo di € , e la polizza assicurativa richiesta rilasciata da in data , avente numero , per un importo di € ;
 - il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato con il DUVRI specifico dalla Concedente prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - la stipula del contratto avviene ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo.

La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs n. 36/2023 per la disciplina dei rapporti tra il **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**, con sede in Roma, in Via Solferino n. 15, 00185, Roma, c.f./p.iva 96402080582 e l'operatore economico , con sede in , in via n. , c.f. , p.i. , in relazione all'esecuzione delle prestazioni in oggetto e secondo le condizioni di seguito riportate.

Articolo 1

Oggetto e luogo della prestazione

La presente lettera commerciale ha ad oggetto la concessione del servizio di somministrazione di acqua, bevande calde e fredde, snack e altri generi alimentari, mediante l'installazione, la manutenzione e il rifornimento di n. 3 distributori automatici, di cui n. 1 erogatore di acqua naturale e frizzante microfiltrata (per borracce) collegati alla rete idrica, presso la sede del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sita in Roma, in Via Solferino n. 15.

Le caratteristiche tecniche del servizio sono dettagliate nel capitolato speciale di concessione e nell'offerta prodotta dall'impresa in sede di affidamento, allegati al presente contratto.

Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179, comma 1 del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., è pari ad € (euro) iva esclusa. Tale importo non costituisce alcuna aspettativa circa il fatturato da realizzare ma è mera stima ai soli fini della determinazione della procedura di scelta del contraente.

In particolare, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria affida all'o.e. :

- a) gli spazi dove installare i distributori automatici, come individuati negli atti di gara;
- b) la gestione funzionale ed economica, a regola d'arte, del servizio oggetto di Concessione, in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale, nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto e suoi Allegati;
- c) il ripristino dello stato dei luoghi al termine della Concessione.

Il luogo di esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di concessione è situato presso la sede del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sita in Roma, in via Solferino n. 15. Qualora il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dovesse cambiare la propria sede amministrativa all'interno del Comune di Roma, ogni onere di trasferimento dei distributori, nonché di installazione (compreso l'adeguamento dell'impianto elettrico/idrico), saranno a carico del concessionario.

Articolo 2

Durata

Il contratto di concessione avrà la durata di **36 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'apposito Verbale di consegna del servizio redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente, salvo cessazione anticipata dei suoi effetti.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per un periodo di **24 mesi**, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.lgs 36/2023.

Il Concessionario si obbliga, pertanto, a proseguire il servizio per l'ulteriore periodo previa richiesta scritta dell'Amministrazione.

Articolo 3

Diritti, obblighi e responsabilità del concessionario

Il Concessionario si obbliga ad osservare nell'esecuzione della Concessione tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente Contratto, nonché nel relativo Capitolato Speciale, che viene allegato al presente Contratto formandone parte integrante e sostanziale.

Si obbliga altresì a finanziare economicamente la Concessione e a gestire il servizio secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale e dal Piano Economico-Finanziario (PEF) di copertura dell'investimento e della connessa gestione presentato in sede di offerta e contenuto nel presente Contratto come parte integrante del medesimo.

Il Concessionario ha il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack attraverso i distributori automatici.

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali

e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente in conseguenza delle proprie attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la fase di allestimento, sia durante la fase di gestione.

La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.

Articolo 4

Stipulazione e perfezionamento del contratto

La stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti dell'art. 18, comma 1, del d.lgs n. 36/2023.

L'inoltro della presente lettera commerciale avverrà tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nella specifica sezione della procedura di Gara Asp.

Il perfezionamento del contratto avverrà alla data di ricezione, da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, della lettera di accettazione senza riserve delle presenti condizioni contrattuali inviata dalla ditta appaltatrice sulla base del modello allegato (allegato 1), tramite pec all'indirizzo ufficiosegreteriapgt@pce.finanze.it, entro n. 5 giorni decorrenti dalla notifica della presente lettera commerciale.

Articolo 5

Corrispettivo

A titolo di corrispettivo della presente Concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio oggetto del Contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

L'Amministrazione non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di presenze. Pertanto il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al Contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario di copertura dell'investimento e la connessa gestione presentato in sede di offerta e costituente parte integrante del presente Contratto.

Il Piano economico e finanziario (PEF) del Concessionario, presentato in sede di Offerta Economica, sarà oggetto di revisione solo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel comma 5 dell'art. 177 del Codice e dagli artt. 3.4 del Capitolato Speciale, rubricati rispettivamente "Piano Economico Finanziario - riequilibrio".

Articolo 6

Modifica della concessione durante il periodo di efficacia

Fermi restando i principi del rischio operativo e dell'equilibrio economico-finanziario, previsti dall'art. 177 del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., la Concessione potrà essere modificata, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi espressamente previsti dall'art. 189 del medesimo d.lgs.

Articolo 7

Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Al termine della Concessione nulla sarà dovuto al Concessionario a qualsivoglia titolo e forma da parte dell'Amministrazione che rientrerà nel pieno ed incondizionato possesso degli spazi dati in Concessione. Al termine della Concessione sarà onere del Concessionario provvedere alla totale rimozione dei distributori automatici, incluso il trasporto e lo smaltimento in conformità con le leggi vigenti in materia. I servizi oggetto della presente Concessione saranno svolti a perfetta regola d'arte, in conformità alle vigenti normative, in particolare igienico-sanitarie di riferimento e secondo il sistema HACCP, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Speciale, nell'Offerta Tecnica e nel presente Contratto.

I prodotti erogati dai distributori automatici saranno di elevata qualità e conformi a quanto indicato in sede di Offerta Tecnica e nel Capitolato Speciale.

Il Concessionario garantisce, durante tutta la durata della Concessione, l'assortimento dei prodotti inseriti nel Catalogo di cui all'art. 1.4.2 del Capitolato Speciale (rubricato "Catalogo dei prodotti da erogare"), in conformità alle specifiche indicate nel medesimo e a quelle proposte in sede di Offerta Tecnica.

Il Concessionario si obbliga ad utilizzare, nei distributori di bevande calde, bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 e palette monouso biodegradabili, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 3.10 del Capitolato Speciale, rubricato "Penali per ritardi e inadempienze".

Il Concessionario è l'unico responsabile del trasporto dei prodotti presso la sede del servizio e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli stessi prodotti sino a destinazione.

Il Concessionario garantisce, altresì, un adeguato Piano di igiene e pulizia e, quindi, provvede alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfestazione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Contratto.

Il Concessionario garantisce idonea pubblicità ai prezzi dei prodotti erogati dai distributori automatici, esponendo permanentemente e in modo visibile, i prezzi applicati.

Il Concessionario si obbliga a contabilizzare tutti gli incassi, secondo le vigenti disposizioni in materia. Inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 127/2015, e come meglio dettagliato nel comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2016, il Concessionario si obbliga a censire online i distributori presso l'Agenzia dell'Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Articolo 8

Canone annuale da riconoscere all'Amministrazione

Il Concessionario dovrà corrispondere al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con decorrenza dalla data del Verbale di consegna del servizio di cui all'art. 3.3 dello stesso Capitolato Speciale (rubricato "Inizio e durata della Concessione"), un Canone annuo comprendente anche il rimborso spese forfettario per consumo di acqua ed energia elettrica, stabilito in € **500,00** (cinquecento/00), da versarsi presso le seguenti coordinate bancarie: banca BNL; IBAN IT27S0100503382000000211144.

Articolo 9

Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità agli artt. 188 – 119 del D.lgs. n. 36/2023, art. 3.14 del Capitolato speciale di concessione.

Articolo 10

Cessione e sub-concessione

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo.

Articolo 11

Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente le condizioni previste dall'art. 3.11 del Capitolato Speciale (rubricato "Personale"), nonché tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia

di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria applicabile.

Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183 del 2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e suoi allegati.

È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.

Prima dell'inizio del servizio o dell'impiego di nuovo personale, il Concessionario e gli eventuali subappaltatori dovranno indicare l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione dei contratti applicati.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, il Concessionario debba procedere alla sostituzione di una o più risorse professionali si obbliga a rispettare quanto previsto all'art. 3.11 del Capitolato Speciale (rubricato "Personale"). Le nuove figure professionali dovranno avere requisiti non inferiori alla risorsa da sostituire.

Il Coordinatore del Servizio sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Concedente. La Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Coordinatore del Servizio, nonché l'assolvimento degli obblighi retributivi.

Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità dei servizi in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di svolgimento del servizio previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Speciale, nell'Offerta tecnica e nel presente Contratto.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della Concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Speciale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del Contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Speciale.

Articolo 12

Verifiche e controlli

In corso di Contratto la Concedente ha facoltà di verificare in qualsiasi momento la conformità delle prestazioni al fine di certificare che l'oggetto del Contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'Amministrazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel Capitolato Speciale.

Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito Verbale di conformità o documento equivalente, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del Verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Concedente nel processo verbale/documento idoneo. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle relative penali di cui all'art. 3.10 Capitolato Speciale, rubricato "Penali per ritardi e inadempienze".

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.

In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione alla Concedente, fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dalla Concedente o prescritta dal Capitolato Speciale a tali fini.

L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni momento presso il Concessionario, che, inoltre, alla fine di ogni anno presenterà un rendiconto delle risultanze economiche della gestione anche ai fini di un eventuale riesame delle condizioni complessive del presente Contratto.

Il Concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione, su base annuale, ovvero su richiesta del DEC, un report in formato elettronico contenente le informazioni di cui all'art. 3.9 del Capitolato Speciale (rubricato "Reportistica").

Articolo 13

Penali

Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività relative alla Concessione oggetto del Contratto, che non siano imputabili rispettivamente all'Amministrazione o a forza maggiore o caso fortuito, l'Amministrazione stessa applicherà al Concessionario le penali dettagliatamente descritte e regolamentate all'art. 3.8 del Capitolato Speciale, rubricato "Penali per ritardi e inadempienze".

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate alla Concedente nel termine massimo di giorni 5 (dieci) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini prescritti, ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le relative penali.

Ferma restando l'applicazione delle penali, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

La Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Concessionario raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo della concessione, la Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Articolo 14

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto della Concedente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte dalle imprese subappaltatrici e/o da terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale (rubricato "Polizza assicurativa").

Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma.

Il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del Contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente

Contratto.

Articolo 15

Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento della Concedente

L'Amministrazione ha diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge.

Per quanto qui non previsto si rinvia Agli artt. 190-191 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 16

Risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 190 del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., artt. 1453 e 1454 del Codice civile, art. 6.1 del Capitolo speciale di concessione.

Articolo 17

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente atto, in tutto o in parte, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 190 del d.lgs n. 36/2023.

Articolo 18

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine dichiara che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sono i seguenti.....e che i soggetti delegati ad operare su detto conto sono:.....

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Articolo 13

Allegati alla lettera commerciale

Sono allegati alla presente lettera, per formarne parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: Modulo accettazione condizioni contrattuali;
- Allegato 2: Capitolato speciale di concessione;
- Allegato 3: Offerta Economica (rif.to Rdo n.).

Articolo 14

Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi, rispettivamente, degli articoli 210 e 211 del decreto legislativo n. 36/2023, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 15

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera commerciale e dal Capitolato speciale di concessione, l'esecuzione della concessione si intende subordinata al rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i e del “General Data Protection Regulation”, UE Regulation 2016/679, il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento dei soli adempimenti connessi al presente appalto e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice

**Il Responsabile
Firmatario1**